CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 44 c.p.p.

Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo' essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura penale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Parte	Prima
Libro	I — Soggetti
Titolo	I — Giudice
Capo	VII — Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-di-procedura-penale/art-44-sanzioni-in-caso-di-inammissibilita-o-di-rigetto-della-dichiarazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it